



COMUNE DI TAVIANO
Provincia di LECCE

Bando pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Taviano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 29.09.2025, con il quale è stata attribuita la titolarità della posizione organizzativa con responsabilità gestionali;

PRESO ATTO che, con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 27.02.2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 71 del 01.08.2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1372/RG del 05.11.2025;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii, ultima L.R. n. 3 del 10.03.2025 (BURP n. 21 del 13.03.2025),

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Taviano, fatte salve eventuali riserve di alloggi previste dalla L. R. n. 10/2014 per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Taviano su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale. Ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L. R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare alla presente procedura coloro i quali hanno occupato abusivamente, o hanno ceduto senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE (art. 3 L.R. n. 10/2014)

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi

compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al seguente limite **€ 15.250,00** (limite emanato con D.G.R. n. 735/2016). Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; a partire dal 1° gennaio 2027 chi ha un valore ISEE entro i limiti fissati da delibera di Giunta regionale previa intesa con le agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) e le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari;

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali."

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI (art. 5 L.R. n.10/2014)

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in bollo (marca da bollo di € 16,00) utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello acquisibile dal sito istituzionale del Comune di Taviano all'indirizzo: www.comune.taviano.le.it, e in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali e lo sportello Protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte ed in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa dalla presente procedura.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, idonea documentazione probatoria, anche con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati.

Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, saranno punite ai sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Secondo quanto disposto dall'art. 5, da a1) ad a15) della L. R. n. 10/2014, sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a15). È facoltà della Giunta comunale, mediante approvazione di apposita deliberazione, modificare o definire nuovi criteri e punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio:

a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e della presente legge, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore a una pensione sociale: **punti 4;**

b) inferiore a una pensione minima INPS: **punti 3;**

c) inferiore a una pensione minima INPS più una pensione sociale: **punti 2;**

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: **punti 1;**

b) da 5: **punti 2;**

c) da 6: **punti 3;**

d) da 7 ed oltre: **punti 4;**

a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2;**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 2;**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2.**

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 2.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza: **punti 1.**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione: punti 2. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

a) oltre 1 persona in più: **punti 1;**

b) oltre 2 persone in più: **punti 2;**

c) oltre 3 persone in più: **punti 3;**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1;**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6;**

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 3, del comma 1, lettera e): **punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'articolo 13.".

RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – OPPOSIZIONE E RICORSI

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate in bollo esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune, vanno indirizzate a Comune di Taviano – Settore Urbanistica e Ambiente, Piazza del Popolo n. 19 – 73057 TAVIANO (LE) con indicazione: "DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP – BANDO 2025".

Le domande devono essere presentate, entro le **ore 12.00 del giorno lunedì 12 gennaio 2026**, a pena di esclusione, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata personale**. È consentita la trasmissione anche tramite indirizzo pec di studi professionali, di sindacati e patronati nonché CAF (Centri di Assistenza Fiscale) al seguente indirizzo: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it.

L'istanza di ammissione dovrebbe essere firmata digitalmente tuttavia, in caso di indisponibilità alla firma digitale, deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla. La modalità esclusiva di trasmissione a mezzo pec comporta l'assunzione che la P.A. procedente utilizzerà lo stesso mezzo (e l'indirizzo pec del richiedente) per le comunicazioni ai partecipanti compreso richieste di documentazione integrativa, richieste di precisazioni, comunicazioni di ammissione/esclusione, e per ogni altro aspetto connesso al procedimento amministrativo.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Taviano si riserva di effettuare

appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata. Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico. La graduatoria che ha durata quadriennale, sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi. A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 L.R. n. 10/2014)

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 3.

2. Il mutamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all'articolo 42.

4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO (art. 10 L.R. 10/2014)

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel comma 2.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente le assegnazioni effettuate nell'anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì tenuto a informare la struttura regionale competente nel caso in cui non fossero state effettuate assegnazioni.

6. Se nel corso dell'utilizzo dell'alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuata, che debba essere prestata da terze persone, l'ente si impegna a eliminare le barriere architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 38.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI (art. 11 L.R. n.10/2014)

Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista dall'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dall'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10, comma 2.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.

Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e ss.mm.ii..

Taviano, 05 novembre 2025

Il Responsabile del Settore

Ing. Luigi GIANNÌ